



Tribunale di Treviso

Seconda Sezione Civile

R.G. N. 6/2022

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 *quinquies* L. 3/2012 -

Il Giudice, dott. Bruno Casciarri

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14 ter e ss.. L. 3/2012 presentato in data 4-02-2022 da **PAGNUCCO ANTONIO**, nato a Spilimbergo (PN), il 06/10/1956 (c.f.: PGNNTN56R06I904T), residente in Morgano (TV), Via Morer n. 30,

rilevato che:

- sussiste la propria competenza in quanto il ricorrente è residente in Morgano (TV);
- il ricorrente è debitore non fallibile in stato di sovraindebitamento;
- non è possibile procedere alla riunione con i proc. 5/2022 e 4/2022 relativi rispettivamente ai ricorsi per la liquidazione del patrimonio presentati dal coniuge DALLE MULE ALESSANDRA, nata a Udine (UD), il 09/09/1958 (c.f.: DLLLSN58P49L483M) e dalla società EMPORIO BOTANICO S.N.C. DI DALLE MULE ALESSANDRA & C., prevedendo espressamente l'art. 7 bis L.3/2012 un'unica procedura solo per i procedimenti di composizione della crisi (accordo di composizione e piano del consumatore) e non per le liquidazioni del patrimonio, fermo restando comunque il necessario coordinamento tra le tre liquidazioni reso possibile dall'assegnazione allo stesso Giudice;

visti gli art. 14 *ter* e 14 *quinquies* L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 *ter* in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che:

- a) il proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;

b) il proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare);

- alla domanda risultano allegati, come prescrive l'art. 14^{ter} comma 3 L. 3/2012,

- l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili,
- nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

ritenuto che:

- il proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14^{ter} comma 5);

- non emergano elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinquies* comma 1);

- si provvede alla nomina di un liquidatore nella persona del Professionista nominato dall'OCC;

- si precisa che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della

individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva e che, ricorrendo l'*eadem ratio*, si applica l'art. 107 comma 6 L. Fall. e quindi il liquidatore potrà subentrare, se lo ritiene opportuno, nelle procedure esecutive pendenti (e, quindi, alla proc. es. immobiliare nr. 439/2016 avanti al Tribunale di Treviso), così come avviene in materia fallimentare e richiedere al datore di lavoro, in forza del presente decreto, la cessione della quota parte dello stipendio appresa alla procedura affinché il denaro sia addebitato direttamente sul conto corrente della procedura;

- a norma dell'art. 14 quinquies comma 2 lett. f) L. 3/2012 deve essere fissato l'importo di E. 623,50 mensili (pari al 50% della somma di E. 1.247,00 indicata dallo stesso ricorrente per l'intero nucleo familiare) al netto delle eventuali imposte quale quota parte necessaria per il sostentamento della debitore e del suo nucleo (tale importo potrà essere rivisto su istanza della debitore o del liquidatore al mutare delle condizioni personali e/o familiari e per l'eventuale necessità di locazione di una nuova abitazione); quanto eccede tale somma dovrà essere versato dal datore di lavoro direttamente al liquidatore;

- il compenso dell'OCC (di E. 9.729,67) e quello del legale (E. 5.000,00) non possono essere ammessi al passivo nella misura indicata atteso che identico compenso è previsto anche per il ricorso della Dalle Mule e per quello della società, nonostante la sostanziale unicità del piano di liquidazione e il richiamo alla procedura familiare ex art. 7 bis L. 3/2012 che al comma 5 prevede un unico compenso ripartito tra i membri della famiglia in maniera proporzionale ai debiti;

- gli importi complessivamente previsti per l'OCC ($9.729,67 \times 3 = 29.189,01$) e per il legale ($E. 5.000,00 \times 3 = 15.000,00$) appaiono eccessivi se rapportati all'attivo stimato, alle possibilità di soddisfazione dei creditori e alla condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti;

- dovrà pertanto essere previsto un unico compenso – conforme alle tabelle – ripartito tra le tre procedure (cfr. la direttiva di cui all'art. 2, comma 1, lett. l), l. 19 ottobre 2017, n. 155 avente la finalità di “...ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo altresì ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure»);

Evidenziato che trattandosi di procedure attinenti ad un unico progetto di risoluzione della crisi è necessario preservare il rispetto della garanzia patrimoniale personale e, quindi, evitare confusione tra i patrimoni dei due debitori ricorrenti e della società; il

liquidatore al fine di escludere la confusione delle masse, procederà alla redazione di separati stati passivi e distinti programmi di liquidazione a norma dell'art. 14-novies l. n. 3 del 2012, ed avrà cura di indicare, inoltre, in maniera analitica, nel verificare l'elenco dei creditori a norma dell'art. 14-sexies l. n. 3/2012, i debiti comuni e quelli esclusivamente personali;

P.Q.M.

- dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di PAGNUCCO ANTONIO della durata di anni 4;
- nomina liquidatore il dott. Davide Ciofalo, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.,
- dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive (tra queste la proc. es. immobiliare nr. 439/2016 attualmente pendente avanti al Tribunale di Treviso) né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;
- ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Treviso e su quello dell'IVG di Treviso;
- poiché il patrimonio comprende beni immobili, ordina la trascrizione del presente decreto nei RR.II. a cura del liquidatore;
- ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando tuttavia la ricorrente ad utilizzare la casa di abitazione fino alla vendita;
- esclude dalla liquidazione i redditi o altri guadagni del ricorrente fino al limite di E. 623,50 mensili al netto delle eventuali imposte (tenuto conto dell'identico limite fissato per la moglie Dalle Mule Alessandra);
- dispone che quanto eccede tale somma dovrà essere versato dal datore di lavoro direttamente al liquidatore.
- invita il debitore, l'OCC e l'avv. Marco Mancini a definire un unico compenso, conforme alle tabelle, da ripartire tra le tre procedure.

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 quinquies comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Treviso, lì 14 febbraio 2022

Il Giudice

Bruno Casciarri